Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA ISTANZA CAUTELARE RELATIVA ALL'OTTAVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO RG. 13886/2022

REGIONE ABRUZZO

Nell'interesse della Società **SAPIO LIFE S.R.L**.

- ricorrente -

(Avv. Riccardo Francalanci)

CONTRO

- il **Ministero della Salute** in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80242250589)
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze** in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80415740580)
- la Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

- Resistenti –

(Avvocatura Generale dello Stato)

- la **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*
- la **Regione Abruzzo** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **ASL01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA** in persona del legale rappresentante *protempore*;
- **ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **ASL03 PESCARA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **ASL04 TERAMO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Nonché nei confronti

- della **Regione Sicilia** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Basilicata** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Calabria** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Campania** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Lazio** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Liguria** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Lombardia** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Marche** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Molise** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

- della **Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Puglia** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Autonoma della Sardegna** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Siciliana Assessorato alla Salute** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Toscana** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Umbria** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della Regione Autonoma Valle D'Aosta in persona del legale rappresentante pro tempore;
- della **Provincia Autonoma di Trento** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Provincia Autonoma di Bolzano** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Emilia Romagna** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Friuli Venezia Giulia** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Veneto** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- della **Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol** in persona del legale rappresentante *pro tempore*.
- Confindustria Dispositivi Medici Federazione Nazionale tra le imprese operanti nei settori dei Dispositivi Medici e delle Tecnologie Biomediche (C.F. 97123730158)

- intervenuta ad adiuvandum

(Avv. Diego Vaiano)

PER LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Dei seguenti atti impugnati con il ricorso principale:

- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.07.22 avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 15.09.2022 (doc. 1);
- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 181 del 07.11.2019 avente ad oggetto "Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018" (doc. 2);

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

- del Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanza

del 06.07.22 avente ad oggetto "Adozione delle linee guide propedeutiche all'emanazione dei

provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei

dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" pubblicato in Gazzetta ufficiale in data

26.10.2022 (**doc. 3**);

- dell'accordo della Conferenza Stato Regioni rep. atti 182 del 7.11.2019 avente ad oggetto

"Accordo ai sensi dell'art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei

criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di

modalità di ripiano per l'anno 2019" (doc. 4);

- dell'atto 22/179/cr6/c7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto

"schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione

dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115" (doc. 5);

- dell'atto 22/186/SR13/C7 della Conferenza Regioni e Province Autonome "posizione sullo

schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione

dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del

decreto legge 9 agosto 2022 n.115 tetti dispositivi medici 2015 – 2018- Intesa, ai sensi della

legge 21 settembre 2022, n.142 - punto 13) odg conferenza stato-regioni" (doc. 6);

- della circolare adotta di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia n.

7435 del 17.0.2020 (**doc. 7**);

- del Decreto del Ministero della Salute del 24.05.2019 con cui si sono approvati i Modelli CE

da utilizzare per la rilevazione della spesa dei dispositivi medici (doc. 8);

- della Circolare del Ministero della Salute del 29.07.2019 prot n. 22413 di contenuti incogniti

alla ricorrente;

Nonché dei seguenti provvedimenti impugnati con l'ottavo ricorso per motivi aggiunti:

- determinazione della Regione Abruzzo n. 121 del 13.12.2022 avente ad oggetto "D.M. 6

Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello

nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" – Adempimenti attuativi" (doc.

9h);

- allegato A al suddetto provvedimento contenente l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi

medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti alla Regione Abruzzo (doc. 10h);

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

- delle seguenti deliberazioni deli enti del Servizio Sanitario Regionale: Deliberazione del

Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019 e Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del

14/11/2022 della ASL01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA, Deliberazione del Direttore

Generale n.373 del 13/08/2019 e Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022

della ASL02 LANCIANO VASTO CHIETI; Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del

22/08/2019 e Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 della ASL03:

PESCARA, della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 e della

Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 della ASL04 TERAMO (doc. 13

h), comprensive di tutti i relativi allegati;

- nota esplicativa del Segretario Generale del Ministero della Salute del 2.8.2022 conosciuta

dalla ricorrente solo per effetto dell'accesso agli atti concesso in data 28.12.2022 dalla Regione

Veneto (doc. 14h).

- relazione payback sui dispositivi medici del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo (doc.

17h) con i relativi allegati;

- dati di costo rilevati a consuntivo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e risultanti dal modello

CE consolidato regionale nella voce BA0210 (doc. 18h);

- dati di costo rilevati a consuntivo per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e risultanti dal modello

CE dei singoli Enti nella voce BA0210 (doc. 19h);

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;

La ricorrente, azienda del Gruppo Sapio specializzata in fornitura di gas medicinali e correlati

dispositivi medici che commercializza sul territorio italiano alle strutture del SSN, ha

impugnato davanti a Codesto Ecc.mo Giudice - con ricorso notificato in data 12.11.2022 ed

iscritto al ruolo RG n. 13886/22 - il decreto ministeriale del 06.07.2022 (doc. 1) e quello del

06.10.22 (doc. 3), oltre ai provvedimenti ad essi presupposti connessi e collegati.

Iscritto al ruolo il ricorso principale, in data 13.12.2022 la Regione Abruzzo adottava la

determinazione n. 121 del 13.12.2022 con cui attribuiva le quote di ripiano per il periodo 2015-

2018 alla ricorrente per l'importo di € 34.918,11 (doc. 9h). Tale provvedimento è stato

impugnato dalla ricorrente con l'ottavo ricorso per motivi aggiunti nel quale è stata richiesta

anche la notifica per pubblici proclami, in corso di esecuzione, nonché istanza istruttoria.

Il termine di pagamento, inizialmente fissato al 30 marzo 2023 è stato prorogato – dapprima al

30 aprile 2023 per effetto del D.L. 4/2023 e, successivamente, è stato nuovamente prorogato al

30 giugno 2023 con il D.L. 34/2023 come modificato dalla Legge di conversione n. 56/2023. Il

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

termine del 30 giugno 2023 è stato poi nuovamente prorogato al 31 luglio 2023 in sede di

conversione in legge del D.L. 51/2023 approvato dal Parlamento nel testo definitivo in data

28.06.23, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'operatività del termine del termine di pagamento applicabile per il ripiano 2015-2018 dei

dispositivi medici al 31 luglio 2023 diventerà definitiva solo al momento della pubblicazione

in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del D.L. 51/23 da ultimo citato.

Si specifica, infine, che la ricorrente non intende aderire alla transazione prevista dalla

dal D.L. 34/23 e pertanto non intende rinunciare al contenzioso di cui in epigrafe.

Per questi motivi, la ricorrente propone la presente istanza cautelare al fine di sospendere

l'obbligo di pagamento dell'importo domandato dalla Regione Abruzzo con i

provvedimenti impugnati.

1 – SUL FUMUS BONI IURIS

In relazione alla sussistenza del requisito del fumus boni iuris si richiamano, innanzitutto, tutte

le argomentazioni esposte nel ricorso per motivi aggiunti contro i provvedimenti di ripiano

emessi dalla Regione Abruzzo i quali risultano illegittimi per numerosi profili, fra i quali in

questa sede appare opportuno ricordare i seguenti:

1.1. LA REGIONE ABRUZZO HA CONSIDERATO ALL'INTERNO DELLA SPESA PER IL CALCOLO

DEL RIPIANO ANCHE GLI ACQUISTI CHE GLI ENTI DEL SSR HANNO EFFETTUATO DA ALTRI ENTI

PUBBLICI IN VIOLAZIONE DELLA NOTA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLA

SALUTE DEL 02.08.2022.

E' sufficiente analizzare i dati contenuto nell'allegato A (doc. 10h) al provvedimento regionale

di ripiano impugnato con ricorso per motivi aggiunti per dimostrare l'errore in cui è incorsa la

Regione Abruzzo che ha erroneamente considerato ai fini della ripartizione delle quote di

ripiano i fatturati generati da enti pubblico fornitori di dispositivi medici attribuendo loro

somme da versare alle Regioni a titolo di ripiano. E' evidente invece che tali somme non devono

essere considerate ai fini del ripiano dispositivi medici perché è evidente che non è possibile

accollare in capo ad enti del servizio sanitario il pagamento di quote di ripiano come se fossero

aziende private che operano nel settore.

L'errore in questione per quanto riguarda la Regione Abruzzo consiste nell'aver incluso negli

elenchi dei soggetti tenuti al ripiano, ad esempio, l'AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA

FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA S.P.A., - MALPIGHI, L'AZIENDA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, L'AZIENDA USL DI

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259

P.IVA 05683430481

FERRARA 31, IL COMUNE DI SULMONA, IL COMPLESSO OSPEDALIERO SAN

GIOVANNI ADDOLORATA E L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI; è ovvio infatti

che se si considerano le aziende pubbliche come incluse nella spesa complessiva, si

determinano automaticamente quote di mercato più alte e di conseguenza ripiani anch'essi più

alti e del tutto errati. Si ricorda, infatti, che il sistema del ripiano per i dispositivi medici si fonda

sul principio delle quote di mercato con la conseguenza che un errore nella registrazione del

fatturato anche di una sola azienda si ripercuote inevitabilmente sulle quote di ripiano richieste

a tutte le altre imprese di settore.

E ciò comporta, inevitabilmente, che i fatturati complessivi considerati dalla Regione per il

conteggio delle quote di mercato di ogni singola azienda e quindi dei connessi ripiani sono del

tutto errati. E' evidente che siamo in presenza di un palese errore nella corretta imputazione dei

costi e della spesa da considerare ai fini del ripiano dispositivi medici con conseguenti errori

non solo nel provvedimento di certificazione del superamento del tetto di spesa, ma anche del

ripiano sia complessivo che per singola azienda. Nel caso di specie non deve essere infatti

considerata né la spesa generata da acquisiti da enti pubblici, né tali enti pubblici tra i soggetti

tenuti a ripianare il costo per l'acquisto dei dispostivi medici.

Alla luce di quanto sopra è evidente l'errore che caratterizza i provvedimenti impugnati.

1.2. GLI ERRORI DI CALCOLO RELATIVI AI DATI DI VENDITA DELLA SAPIO LIFE RILEVATI DAL

SUCCESSIVO ACCESSO AGLI ATTI EFFETTUATO DALLA RICORRENTE NEI CONFRONTI DEGLI

ENTI DEL SSR DELLA REGIONE ABRUZZO.

In ottemperanza alla giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Tribunale emessa in materia di accesso

agli atti presentata in corso di causa per il contenzioso in questione, la ricorrente ha presentato

specifiche istanze di accesso agli atti nei confronti di ogni ente del SSR della Regione Abruzzo.

Ebbene, dall'esame delle risultanze di tali accessi, è emersa l'ulteriore conferma dell'errore di

calcolo che affligge i provvedimenti impugnati.

Gli errori rilevati per effetto dell'accesso agli atti interessano soprattutto l'anno 2017 e il 2018

e riguardano l'inclusione all'interno della spesa per dispositivi medici di voci relative al

noleggio di dispositivi medici, da considerarsi escluse ai fini del ripiano.

Considerata la mole di documentazione pervenuta ancora in corso di analisi, al momento si

evidenzia che alcune fatture emesse dalla ricorrente alla ASL 01 di Avezzano Sulmona

L'Aquila presentano evidenti errori meglio riportati nella **Tabella** qui allegata (doc. 20h) dalla

Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

quale emerge che sono state computate erroneamente da tale ente del SSR fatture come acquisto

di dispositivi medici, mentre invece si trattava di noleggio di dispositivi medici.

Le fatture erroneamente computate (doc. 21h) sono contenute negli elenchi delle fatture

trasmessi dalla in questione (doc. 22h).

E', quindi, indiscutibilmente provata l'esistenza di gravi errori di calcolo commessi dalla

Regione Abruzzo come denunciati dalla ricorrente nel proprio ricorso per motivi aggiunti.

2. SUL PERICULUM IN MORA

Sussiste anche il requisito del periculum in mora rappresentato dagli ingenti importi che la

ricorrente si troverebbe a dover corrispondere in un ristretto lasso di tempo e precisamente entro

e non oltre il 31.07.2023. Solo il provvedimento qui impugnato attribuisce alla ricorrente un

ripiano pari a € 34.918,11 cifra comunque considerevole che, tuttavia, non è l'unica somma da

considerare sotto il profilo del periculum in mora. E' necessario, infatti, valutare che quasi tutte

le Regioni italiane nel mese di dicembre hanno adottato i provvedimenti di attribuzione del

ripiano per i dispositivi medici che impongono alle aziende complessivamente importanti

esborsi di denaro.

La ricorrente ad oggi è chiamata <u>a versare oltre un milione di euro</u> complessivo di ripiano,

cifra che legittima la concessione dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti

impugnati.

Occorre, inoltre, considerare che in assenza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ai

sensi della normativa vigente tutte le Regioni opereranno le compensazioni previste con ciò

determinando non solo un grave danno per la ricorrente ma anche un ulteriore pregiudizio

determinato dal fatto che la stessa, in caso di esito positivo del presente giudizio, non potrà

successivamente recuperare tale importo se non ricorrendo ad ulteriori contenziosi nei confronti

di ciascun ente del SSR interessato con ulteriore aggravio di costi.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito sospendere in via

cautelare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.

Si depositano in copia i seguenti documenti:

Doc. 20h) Tabella riepilogativa errori ASL Avezzano Sulmona L'Aquila

Doc. 21h) Fatture ASL Avezzano Sulmona L'Aquila

ANV. Riceator Franciamet Viale dei Mille n. 50 50131 Firenze riccardofrancalanci@hotmail.com – riccardo.francalanci@firenze.pecavvocati.it Tel. 055 660864 - Fax. 055 9060259 P.IVA 05683430481

Doc. 22h) Elenco fatture trasmesso dalla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila.

Firenze, 06 luglio 2023

Con osservanza

Avv. Riccardo Francalanci

Il sottoscritto Avv. Riccardo Francalanci quale difensore di Sapio Life srl attesta ai sensi di legge che la presente copia informatica è conforme all'originale da cui è stata estratta e che viene pubblicata in adempimento all'ordinanza istruttoria del TAR Lazio Sez. III quater n. 2991/23. Firenze 18.07.23
Avv. Riccardo Francalanci